



ENTE SCUOLA EDILE CATANIA

SETTIMANA EUROPEA DELLA SICUREZZA

Ing. Filippo Venticinque

Catania, 26/30 Settembre 2016

Il P.S.C. ed il nuovo Codice Appalti: gli oneri di sicurezza e la formulazione delle riserve

- *Quali le riserve possibili in tema di sicurezza in un contratto di appalto di opera pubblica?*

ORIENTAMENTO DELLA NORMATIVA

- *«IL 60 % DEGLI INCIDENTI MORTALI IN CANTIERE DIPENDONO DA CAUSE DETERMINATE DA SCELTE EFFETTUATE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI».* Dal documento *«Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici»*, a cura di ITACA, febbraio 2015.

DETERMINAZIONE AVCP N°4 DEL 26 luglio 2006

- «LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E' MATERIA DI ELEVATA RILEVANZA SOCIALE CHE TROVA FONDAMENTO NELLA COSTITUZIONE (art. 32 e art.41, comma 2) E NEL DIRITTO COMUNITARIO. COME SIGNIFICATIVO FATTORE DI GARANZIA DEL DIRITTO ALLA SALUTE, COSTITUISCE BENE INDEROGABILE A RILEVANZA PUBBLICISTICA E IN QUANTO TALE SOTTRATTO ALLA DISPONIBILITA' DI CHIUNQUE NE DEBBA DETERMINARE I SUOI CONTENUTI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI.»

INQUADRAMENTO NORMATIVO

- INIZIALMENTE PER LE OPERE PUBBLICHE, LA **LEGGE 55/90** PREVEDEVA L'ESCLUSIVO OBBLIGO IN CAPO ALL'APPALTATORE DI ASSICURARE UN AMBIENTE DI LAVORO IN GRADO DI GARANTIRE L'INCOLUMITA' FISICA DEGLI ADDETTI, ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA DA COORDINARE EVENTUALMENTE CON ANALOGHI PIANI REDATTI DA POSSIBILI SUBCONTRAENTI O SUBAPPALTATORI OPERANTI IN CANTIERE.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

- SUCCESSIVAMENTE CON LE NORME DI RECEPIMENTO COMUNITARIO, IL **D.LGS 19 settembre 1994 n°626** – CHE FORNIVA UNA REGOLAMENTAZIONE GENERALE IN MATERIA DI SICUREZZA, EQUIPARANDO TRA L'ALTRO I DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI AI FINI DELLA SUA APPLICAZIONE – e IL **D.LGS. 14 agosto 1996, n°494** – CONCERNENTE LE MISURE MINIME DI SICUREZZA E SALUTE DA ATTUARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – LA PRINCIPALE RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SICUREZZA VENNE SPOSTATA SUL **COMMITTENTE**, PUBBLICO O PRIVATO, ATTRAVERSO L'ONERE DELLA PREDISPOSIZIONE DI **PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)**.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

- NEI CASI DETTATI DALLA NORMA, IL **PSC** DEVE ESSERE ELABORATO DAL **COMMITTENTE** (DAL DESIGNATO **COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA FASE DI PROGETTAZIONE**) UNITAMENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, QUINDI PRIMA DELLA INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIOR OFFERENTE E DELL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI.
- CON LA LEGGE **18 novembre 1998, n°415 (Merloni ter)** SONO STATE INTRODOTTE MODIFICHE, FORNENDO IL SOSTANZIALE ASSETTO VIGENTE.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

- IN PARTICOLARE E' STATA PREVISTA LA FACOLTA' PER L'APPALTATORE DI REDIGERE E CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE PROPOSTE DI INTEGRAZIONE DEL PSC (LADDOVE QUEST'ULTIMO SIA PREVISTO), NONCHÈ L'OBBLIGO DI CONSEGNARE UN SUO PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO DI QUELLO DELLA STAZIONE APPALTANTE (PSS) OVE NON OBBLIGATORIO IL PSC, MA SOPRATTUTTO UN PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) COMPLEMENTARE E DI DETTAGLIO DEI PRIMI, CONTENENTE LE MISURE OPERATIVE DELL'APPALTATORE.
- I SUDDETTI PIANI COSTITUISCONO PARTI INTEGRANTI DEL CONTRATTO DI APPALTO.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

- VIENE INOLTRE INTRODOTTA NELLA NORMATIVA NAZIONALE LA REGOLA SECONDO CUI, A GARANZIA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI IMPEGNATI NEI CANTIERI, IL COSTO DELLE MISURE DI SICUREZZA PREVISTO NEL PSC DEVE ESSERE DETERMINATO NEL DETTAGLIO SECONDO LA PIU' ATTUALE CONGRUITA', DEVE ESSERE SOTTRATTO ALLA COMPETIZIONE DEL MERCATO E VA RICONOCIUTO INTEGRALMENTE AGLI APPALTATORI MEDIANTE ESCLUSIONE DAL RIBASSO D'ASTA.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

- TALI CONCETTI SONO STATI SUCCESSIVAMENTE RIPRESI DALL'art.131 DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS.163/2006 e dall'art.100 del TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DI CUI AL D.LGS. 81/2008, NEL QUALE SONO CONFLUITE TUTTE LE NORME SULLA SICUREZZA, PUBBLICA O PRIVATA, COSTITUENDO PERTANTO IL PATRIMONIO NORMATIVO DI SPECIE DI COSTANTE RIFERIMENTO.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

- DI FATTO IL «SISTEMA» SICUREZZA ASSEGNA LA CENTRALITA' AL COMMITTENTE E QUINDI ALLE FIGURE ISTITUZIONALI APPOSITAMENTE PREVISTE: IL **RESPONSABILE DEI LAVORI** COINCIDENTE PER LE OPERE PUBBLICHE CON IL **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**, IL **COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE** ED IL **COORDINATORE PER L'ESECUZIONE**.
- TALI FIGURE ISTITUZIONALI SONO CHIAMATE A SCELTE – IN TEMA DI SICUREZZA - CHE HANNO CONSEGUENZE DETERMINANTI NELLA VITA DEL CANTIERE: ALL' ATTO DI INDIVIDUARE LE SOLUZIONI TECNICHE, NEL PROGETTARE E PIANIFICARE, DETTANDO DI FATTO LE CONDIZIONI PER ORGANIZZARE LE OPERAZIONI DI CANTIERE.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

- AL COMMITTENTE QUINDI, NELL'ATTENERSI AI PRINCIPI ED ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA PREVISTE DALL'ART. 15 DEL D.LGS. 81/08, IL COMPITO DI TRADURRE NEL PIU' IDONEO PROGETTO LA NECESSITA' PREVENTIVA DI PIANIFICARE LA SICUREZZA, MINIMIZZANDO IL RISCHIO CUI ANDRANNO INCONTRO LE MAESTRANZE DI CANTIERE.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

- IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI DI CUI AL **D.LGS. n° 50 del 19 aprile 2016** NON PREVEDE ALCUNO SPECIFICO ARTICOLO SULLA SICUREZZA E SUI PIANI DI SICUREZZA. PER QUANTO DI INTERESSE VI SI TROVANO GENERALI RIFERIMENTI ALL'ART. 80 (*Motivi di esclusione*), ALL'ART. 93 (*Garanzie per la partecipazione alla procedura*), ALL'ART. 95 (*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*), ALL'ART. 97 (*Offerte anormalmente basse*), ALL'ART.101 (*Soggetti delle stazioni appaltanti*), ALL'ART.103 (*Garanzie definitive*), ED ALL'ART.105 (*Subappalto*).
- DI RILIEVO – A CONFERMA DI UN PRECISO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE – L'OBBLIGO DEI CONCORRENTI DI PRESENTARE SEPARATAMENTE NELLA PROPRIA OFFERTA L'IMPORTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI, CHE COSTITUISCE L'IMPEGNO ECONOMICO CHE L'APPALTATORE DOVRÀ SOSTENERE IN RELAZIONE ALL'OPERA PER LA QUALE PRESENTA OFFERTA. TALE IMPORTO VIENE SOTTOPOSTO IN FASE DI GARA A VERIFICA DI CONGRUITÀ.

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- IL COMMITTENTE PROGETTISTA INDIVIDUA – SECONDO PROPRIE SCELTE PROGETTUALI E DISCREZIONALI - IL CORRISPONDENTE COSTO DEGLI APPRESTAMENTI DELLA SICUREZZA.
- NELLA NORMATIVA, NELLA GIURISPRUDENZA ED IN DOTTRINA I TERMINI «**ONERI**» E «**COSTI**» VENGONO INDISTINTAMENTE UTILIZZATI.
- PER CONVENZIONE LINGUISTICA TUTTAVIA ONERI E COSTI SONO DA DISTINGUERE.

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- **I COSTI DELLA SICUREZZA SONO QUELLI CHE DERIVANO, IN CASO DI LAVORI EX TITOLO IV, DALLA STIMA EFFETTUATA NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) AI SENSI DELL'art.100 DEL D.LGS. 81/08, SECONDO LE INDICAZIONI DELL'ALLEGATO XV punto 4.**
- A TALI COSTI L'IMPRESA E' VINCOLATA CONTRATTUALMENTE IN QUANTO RAPPRESENTANO L'INGERENZA DEL COMMITTENTE NELLE SCELTE ESECUTIVE DELLA STESSA IMPRESA.

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- **L'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO n°3 DEL 25.2.2015 HA COSÌ DEFINITO I COSTI DELLA SICUREZZA:**
- *«**Costi da interferenze**, contemplati dagli articoli 26, commi 3, 3 ter e 5, del d.lgs. n°81/08 e 86, comma 3-ter, 87, comma 4, e 131 del Codice di cui al d.lgs.163/06. Detti costi: a) **servono a eliminare i rischi da interferenza**, intesa come contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore, oppure tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti; b) **sono quantificati a monte dalla stazione appaltante**, nel DUVRI ex art.26 TU 81/08 e, per gli appalti di lavori, nel PSC ex art.100 TU 81/08; c) **non sono soggetti a ribasso** perché ontologicamente diversi dalle prestazioni stricto sensu oggetto di affidamento»*

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- **NEI COSTI EX PSC SI POSSONO CONSIDERARE, A MENTE DEL PUNTO 4.1.1. DELL'ALLEGATO XV DEL T.U., ESCLUSIVAMENTE LE SPESE CONNESSE AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' NEL CANTIERE, ALLA GESTIONE DELLE INTERFERENZE O SOVRAPPOSIZIONI, NONCHÉ QUELLE DEGLI APPRESTAMENTI, DEI SERVIZI E DELLE PROCEDURE NECESSARIE PER LA SICUREZZA DELLO SPECIFICO CANTIERE SECONDO LE SCELTE DISCREZIONALI DEL COORDINATORE, VALUTATE ATTRAVERSO UN COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PRECISO ED ACCURATO.**

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- DIVERSAMENTE DAI COSTI, GLI **ONERI AZIENDALI** DELLA SICUREZZA SONO QUELLI AFFERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DA CIASCUN OPERATORE ECONOMICO. ALTRIMENTI (E MEGLIO) DETTI **COSTI EX LEGE**.
- SONO COSTI AZIENDALI NECESSARI PER LA RISOLUZIONE DEI RISCHI SPECIFICI PROPRI DELL'APPALTATORE, RELATIVI SIA ALLE MISURE PER LA **GESTIONE** DEL RISCHIO SICUREZZA, CHE ALLE AZIONI **OPERATIVE** VERSO I RISCHI LEGATI ALLE LAVORAZIONI ED ALLA LORO CONTESTUALIZZAZIONE, AGGIUNTIVE RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL PSC E **COMUNQUE RICONDUCIBILI ALLE SPESE GENERALI**.

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- L'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO n°3 DEL 25.2.2015 HA COSÌ DEFINITO GLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA:
- «Costi interni o aziendali, cui si riferiscono l'art.26, comma 3, quinto periodo, del d.lgs. 81/08 e gli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, secondo periodo, del Codice d.lgs.163/06, che: a) sono quelli propri di ciascun impresa connessi alla realizzazione dello specifico appalto, sostanzialmente contemplati dal DVR; b) sono soggetti a un duplice obbligo in capo all'amministrazione e all'impresa concorrente. Per ciò che concerne la stazione appaltante, gli artt.86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del Codice (d.lgs. 163/06, ndr) si riferiscono necessariamente agli oneri di sicurezza aziendali, poiché considerano eventuali anomalie delle offerte e giudizi di congruità incompatibili con i costi di sicurezza da interferenze, fissi e non soggetti a ribasso.

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- *« Ne deriva che per tali oneri la valutazione che si impone all'amministrazione non è la relativa predeterminazione rigida ma il dovere di stimarne l'incidenza, secondo criteri di ragionevolezza e di attendibilità generale...Quanto alle **imprese** che partecipano alle gare, invece, esse devono specificamente indicare gli **oneri di sicurezza aziendali**, dato che trattasi di valutazioni soggettive rimesse alla loro esclusiva sfera valutativa. Tale tipologia di oneri, infatti, varia da un'impresa all'altra ed è influenzata dalla singola organizzazione produttiva e dal tipo di offerta formulata da ciascun impresa»*

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- GLI **ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** SONO QUINDI COSTITUITI DA DUE COMPONENTI:
- L'UNA PRETTAMENTE **GESTIONALE** IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS.81/08, L'ALTRA PURAMENTE **OPERATIVA**, RAPPRESENTATIVA DELLE MISURE PER I RISCHI LEGATI ALLE LAVORAZIONI ED ALLA LORO CONTESTUALIZZAZIONE, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART.95 DEL D.LGS. 81/08.
- DETTI ONERI SONO CONTENUTI NELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE GENERALI PREVISTA DALLA NORMA – ART.32 DPR 207/2010 – E NON SONO RICONDUCIBILI AI COSTI STIMATI PER LE MISURE PREVISTE AL PUNTO 4 DELL'ALLEGATO XV DEL D.LGS 81/08

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- I COSTI DELLA SICUREZZA DA QUOTARE NEL PSC SONO QUELLI EX P.TO 4 ALLEGATO XV DEL T.U. E SONO CONNESSI PER TUTTA LA DURATA DELLE LAVORAZIONI A:
 - a) Apprestamenti previsti nel PSC;
 - b) Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
 - c) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi;
 - d) Mezzi e servizi di protezione collettiva;
 - e) Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
 - f) Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
 - g) Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- TALE ELENCO È DA CONSIDERARSI TASSATIVO IN TERMINI DI STIMA DEI COSTI CONNESSI ALLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, NEL SENSO CHE TUTTO CIÒ CHE NON SIA DIRETTAMENTE RICONDUCEBILE ALLE PREVISIONI DI TALE ELENCO NON POTRÀ CONSIDERARSI «COSTO DELLA SICUREZZA» NON ASSOGGETTABILE A RIBASSO D'ASTA, PER QUELL'OPERA O LAVORO.
- MA I CONTENUTI «MINIMI» DEL PSC, DI CUI AI PUNTI 2 E SEGUENTI DELL'ALLEGATO XV SONO PIÙ AMPI DI QUELLI INDICATI AL PUNTO 4, PER CUI APPARE CHIARO CHE MENTRE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO – QUINDI L'INGERENZA DEL COMMITTENTE – È DELLA PIÙ AMPIA PORTATA POSSIBILE, LA STIMA DEI COSTI NON SOGGETTA A RIBASSO È PIÙ LIMITATA, VINCOLATA ALL'ELENCO EX P.TO 4

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- IL PROGETTISTA DELLA SICUREZZA, PERTANTO, ALL'ATTO DI EFFETTUARE LE PROPRIE SCELTE, SECONDO RIGORE DI LEGGE MA DISCREZIONALITÀ INTRINSECA ALLA PROPRIA PROFESSIONALITÀ, DETERMINERÀ IL **TENORE CONTRATTUALE DELLA SICUREZZA** E QUINDI LA RIPARTIZIONE DEGLI ADDEBITI DELLA SICUREZZA:
- **DA UNA PARTE I COSTI DELLA SICUREZZA STIMATI DALLA STAZIONE APPALTANTE, DA TENERE DISTINTI DALL'IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 86 comma 3 ter e 131 CODICE D.LGS.163/06, E DELL'ART.16 DPR 207/2010 (Quadro economico). DETTI COSTI NON SONO SOGGETTI AD ALCUNA VERIFICA DI CONGRUITÀ ESSENDO STATI QUANTIFICATI E VALUTATI A MONTE DALLA STAZIONE APPALTANTE E PERTANTO, PER DEFINIZIONE, CONGRUI.**

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- DALL'ALTRA GLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA, CHE L'OPERATORE ECONOMICO DEVE INDICARE NELLA PROPRIA OFFERTA (ART.1 comma 2 lettera e) ed ART.95 comma 10, D.LGS. N°50/2016), PERCHÉ ESSI VERRANNO EVENTUALMENTE SOTTOPOSTI AD ESAME DI CONGRUITÀ DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, RISPETTO ALL'ENTITÀ ED ALLE CARATTERISTICHE DEI LAVORI, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA AI SENSI DELL'ART.97 D.LGS n°50/16 (già art.87 del precedente Codice D.Lgs. 163/06).
- NON SONO INFATTI AMMESSE GIUSTIFICAZIONI INDIRIZZATE A DIMOSTRARE LA REMUNERATIVITÀ DEL RIBASSO CONTRAENDO OLTREMISURA GLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA.

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- IN ALTRI TERMINI, NEI CONTRATTI DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE, IL COORDINATORE PER LA FASE DI PROGETTAZIONE (CHE REDIGE IL PSC) ED IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (CHE LO VALIDA), ALLORQUANDO STABILISCONO (SECONDO LA LORO INTERPRETAZIONE DELL'ELENCO EX ART.4.1.1. DELL'ALLEGATO XV) IL TENORE E QUINDI L'IMPORTO DELLA PARTE DELLA SICUREZZA DA NON ASSOGGETTARE A RIBASSO, DANNO AL CONTEMPO (PER COMPLEMENTARIETÀ) E GIÀ IN FASE DI GARA, LA MISURA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA CONNESSI ALLA GESTIONE DEL RISCHIO GENERALE AZIENDALE (EX LEGE) E LA VALUTAZIONE DI QUEGLI ONERI – ULTERIORI E DIVERSI DA QUELLI PREVISTI NEL PSC - CORRELATI AI RISCHI OPERATIVI LEGATI ALLE LAVORAZIONI ED ALLA LORO CONTESTUALIZZAZIONE PER IL CANTIERE SPECIFICO.
- GLI UNI E GLI ALTRI (ONERI GESTIONALI ED ONERI OPERATIVI-SPECIFICI) SONO COMUNQUE RICONDUCEBILI ALLE SPESE GENERALI E QUINDI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- A CONFERMA DELL'IMPOSTAZIONE VIENE IN AIUTO IL DOCUMENTO REDATTO DA ITACA A FEBBRAIO 2015, «*VERIFICA DI CONGRUITÀ DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA NEI CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE*», PROPOSTO ALLE AMMINISTRAZIONI APPUNTO PER IL LORO ESAME DI CONGRUITÀ DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI INDICATI IN OFFERTA DAI CONCORRENTI.
- LE TABELLE RIPORTATE NEL DODUMENTO INDIVIDUANO UN ELENCO DI VOCI DELLA SICUREZZA SU CUI ESEGUIRE LA VERIFICA DI CONGRUITÀ, DISTINTO IN:

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- **MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO AZIENDALE** (elencazione indicativa e non esaustiva)
 - a) Attività svolte dal Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP, Addetto al SPP, riunioni periodiche);
 - b) Formazione, Informazione, Addestramento;
 - c) Sorveglianza sanitaria (Medico competente);
 - d) Gestione delle Emergenze (Primo soccorso e personale addetto al primo soccorso, prevenzione incendi e personale addetto alla prevenzione incendi);
 - e) Pianificazione, redazione documenti (DVR);
 - f) Uso attrezzature di lavoro (Attività per la manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro);
 - g) DPI dati in uso ai lavoratori non previsti in PSC;
 - h) DPC non previsti in PSC;
 - i) Altro

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- **MISURE DI PREVENZIONE PER LA GESTIONE DEI RISCHI CONNESSE ALLE LAVORAZIONI E CONTESTUALIZZATE NELLO SPECIFICO APPALTO** (elencazione indicativa e non esaustiva)
- Spese di adeguamento cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/08;
- Informazione e Formazione/addestramento **integrativa ed ulteriore** sui rischi specifici presenti in cantiere a tutto il personale operativo
- DPI e DPC specifici per le lavorazioni previste in cantiere;
- POS, PSS, DUVRI (in assenza di PSC), Piano di rimozione amianto, PIMUS, Piano emergenze, relazioni per rumore, vibrazioni, rischio chimico, stress correlato
- Impianto, manutenzione, illuminazione e ripiegamento finale dei cantieri, inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente:
- Oneri relativi alla gestione dei rifiuti di cantiere;
- Oneri relativi alla cartellonistica e segnaletica di cantiere;
- Installazione dei sistemi di trattamento polveri e schegge;
- Installazione di accesso e delimitazione di cantiere;
- Installazione di impalcati/tettoie per la protezione di postazioni fisse di lavoro da caduta dall'alto di materiale;
- Installazione supporti/contenitori per approvvigionamento acqua, materiali;
- Viabilità di cantiere, allacciamenti/utenze

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- TALE ELENCAZIONE APPARE SINTONICA CON QUELLA RECATA dall'ART.32 comma 4, DPR 207/2010 (in particolare le lettere e), g), i), l), ed o)), CHE STABILISCE CHE:
- *«Per spese generali **comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore**, si intendono:*
- *e) Le spese per **l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione ed il ripiegamento finale dei cantieri**, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;*
- *g) Le spese per **attrezzi e opere provvisionali** e per quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;*
- *i) Le spese per **le vie d'accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere**;*
- *l) Le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;*
- *o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsto dall'art.86, comma 3-bis, del codice;*

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- Risulta evidente che l'elenco ex comma 4 art.32 (spese generali) e quello di cui alle tabelle ITACA per la verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza, nel loro possibile sovrapporsi all'elenco di cui al punto 4.1.1 dell'allegato xv del tu 81/08 (obbligatorio riferimento per la stima dei costi ex PSC), esaltano il ruolo del coordinatore progettista e del responsabile dei lavori (il RUP nei LLPP) e la loro discrezionalità progettuale, cosicché l'impresa al momento della gara conosce già quali oneri della sicurezza sono stati emarginati dal ribasso (il cui computo è nel PSC) e quali al contrario integreranno una parte del ribasso, e precisamente quella parte delle spese generali su cui la stazione appaltante dovrà fare l'esame di congruità. pertanto,
- **NON VI È ALCUNA POSSIBILITÀ CHE L'IMPRESA AGGIUDICATARIA POSSA SUCCESSIVAMENTE RIVENDICARE EVENTUALI PRESUNTE CARENZE DEL PSC COME ERRORI PROGETTUALI.**

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- INFATTI, SOVVIENE LA DETERMINAZIONE AVCP n°2 del 30 gennaio 2003:
- *«...l'eventuale carenza del Piano di sicurezza e coordinamento non è riconducibile a nessuna delle ipotesi legittimanti l'adozione di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art.25 comma 1 lettera d) della L 109/94 (successivamente art.132 comma 1 lettera e) del Codice d.lgs. 163/06)», il quale articolo disciplina la fattispecie della variante in corso d'opera **«per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto od in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione».***
- Prosegue la AVCP asserendo che *«Tale articolo, infatti, al comma 5 bis (successivamente comma 6 art.132 Codice d.lgs.163/06), contiene un'elencazione chiara e tassativa delle fattispecie ricomprese nell'ipotesi di errore o omissione progettuale, e tra queste risulta assente l'enunciazione delle carenze del piano di sicurezza e coordinamento...»*

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- L'AVCP quindi non ritenendo la specifica finalità della disciplina recata dall'art.132 comma 1 lettera e) e comma 6, - che non colpisce l'errore od omissione del progettista in sé ma quegli errori o quelle omissioni tali da pregiudicare, in tutto od in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione - applicabile, né per analogia né per interpretazione estensiva, all'ipotesi di un piano di sicurezza che possa risultare deficitario dal punto di vista tecnico, suggerisce piuttosto la riconducibilità della fattispecie all'ipotesi raffigurata al comma 3 dell'art.25 (poi comma 3 secondo periodo art.132 Codice d.lgs.163/06), in ordine al quale sono *«...ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento...non può superare il 5%...»*

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- Pertanto, l'AVCP ritiene che per «carezza» del piano di sicurezza e coordinamento debbano intendersi, non certamente le integrazioni, i meri assestamenti od i correttivi presentati al Coordinatore per l'esecuzione ai sensi del comma 5 art. 100 TU 81/08 - i quali «*in nessun caso ...possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti (ultimo capoverso comma 5 art.100)*» - ma solo ed esclusivamente i «**nuovi apprestamenti**», ovvero le «**ulteriori**» misure di sicurezza, non contemplati nel piano ma che il coordinatore ed il responsabile del procedimento ritengono necessari al fine di risolvere situazioni di pericolosità sopravvenute, e che dovranno essere effettivamente realizzati dall'appaltatore. Al fine di stabilire il modo in cui simili ulteriori somme debbano essere inserite in contabilità, l'AVCP indica la soluzione nell'art.136 DPR 554/99 (poi art.163 DPR 207/2010) che **disciplina la determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi.**

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- *OCCORRE DISTINGUERE TRA IMPERATIVITÀ DELLE NORME SULLA SICUREZZA E ONERE DELLE NORME SULLA SICUREZZA.*
- *CHE LE NORME SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO RISPONDANO A PREMINENTI ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE ED ABBIANO QUINDI NATURA IMPERATIVA È FUOR DI DUBBIO.*
- *MA NESSUNA NORMA IMPERATIVA PROIBISCE CHE GLI ONERI ECONOMICI DERIVANTI DA TALI NORME POSSANO RICADERE, IN TUTTO O IN PARTE, SULL'APPALTATORE, DAL MOMENTO CHE LE ESIGENZE DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO SONO COLLEGATE ALL'ESISTENZA DELLE MISURE DI LEGGE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E NON ALL'ONERE ECONOMICO DELLE MISURE STESSE....*
- *Lodo arbitrale, Milano, 12.1.2011, n.3, Arch. oo.pp., 2, 911*

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- PERTANTO L'APPALTATORE LADDOVE RICONOSCA, ANCHE IMPLICITAMENTE, MEDIANTE LA CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E LA SUCCESSIVA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI, LA VALIDITÀ, COMPLETEZZA E QUINDI ADEGUATEZZA DEGLI ELABORATI SULLA SICUREZZA, HA DI FATTO RIDOTTO L'AMBITO DELLE POSSIBILI SUCCESSIVE RIVENDICAZIONI (**RISERVE**) CIRCOSCRIVENDOLE A POCHI CASI:
- I NUOVI APPRESTAMENTI SULLA SICUREZZA PER SOPRAVVENUTE NECESSITÀ CHE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI A TARIFFA;
- IL DIVERSO UTILIZZO DEGLI APPRESTAMENTI PROGETTATI NEL PSC PER DIVERSA FASIZZAZIONE, OPPURE PER UN INFRUTTIFERO AMMORTAMENTO CONNESSO AD UNA RIDOTTA PRODUZIONE, ETC.

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

- GRAZIE PER L'ATTENZIONE